



LEGGE 17 giugno 1974, n. 41 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 20 giugno 1974).

**Norme speciali in materia di immissione in organico e di pensionamento per i componenti il  
Corpo dei Vigili Urbani.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 giugno 1974.*

**Art. 1**

Il requisito dell'età per l'immissione in organico previsto dalla lettera d) all'art. 7 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41, per i componenti il Corpo dei Vigili Urbani è così modificato: "aver raggiunto i 18 anni e non aver superato gli anni 30 alla data di emissione del bando di concorso. All'età di 18 anni i Vigili acquistano la piena capacità di agire in relazione alle funzioni che sono chiamati a svolgere quali pubblici ufficiali".

**Art. 2**

In deroga all'art. 82, I° comma e all'art. 84 della legge sopra citata, per i componenti il Corpo dei Vigili Urbani il collocamento a riposo avviene al compimento del 53° anno di età e la facoltà di riscattare anni di servizio ai fini del conseguimento della pensione è esteso fino ad un massimo di 7 anni.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 19 giugno 1974-1673 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini